

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante *“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”*;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, in particolare l'articolo 3-novies, comma 2, che inserisce l'articolo 62-quater.1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

VISTO l'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995 che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

VISTO in particolare, il comma 10 dell'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995 il quale stabilisce che la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione direttoriale del 9 settembre 2022, prot. n. 406606 /RU, concernente le disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo;

VISTO l'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni che prevede i requisiti delle carte valori e dispone che: *“a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o*

IL DIRETTORE GENERALE

sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”;

VISTA la determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU, concernente le dimensioni, le caratteristiche e i prezzi dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati;

VISTA la determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 93445/RU, concernente le dimensioni, le caratteristiche e i prezzi dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

VISTA la nota del 3 marzo 2022, prot. n. 100932, con la quale è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, l'esigenza di fornitura dei contrassegni di legittimazione per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo;

VISTA la nota del 24 maggio 2022, prot. n. 218811, con cui si è richiesta l'integrazione alla fornitura dei contrassegni di legittimazione per l'anno 2022 inserendo nel fabbisogno i citati contrassegni;

VISTA la nota del 5 luglio 2022, prot. DT 60253, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, che autorizza la produzione dei contrassegni di legittimazione e la relativa spesa di fornitura;

RITENUTA, ai fini dell'attuazione dell'articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo n. 504 del 1995, la necessità di determinare le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura;

CONSIDERATI i termini di decorrenza dell'obbligo di apposizione dei contrassegni stessi fissati al 1° gennaio 2023 dal suindicato comma 10 dell'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, di appositi contrassegni.

I contrassegni sono realizzati in carta-colla con tecniche di sicurezza ed elementi in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, e hanno le seguenti caratteristiche:

- stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
- filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
- formato dei contrassegni: mm 20x44, mm 16x32, mm 12x32;
- colore stampa viola due colori;
- codice di identificazione;
- codice bidimensionali 2d.

2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a guilloché centrale, con fondo composto in microscrittura e microscrittura circolare perimetrale allo stemma della Repubblica.
3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-stokes.
4. Sul lato destro dei contrassegni è riportato l'emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un barcode bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, due stringhe alfanumeriche da 10 caratteri OCR-B. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, in alto la legenda "MONOPOLIO FISCALE" e in basso la legenda "PRODOTTI SENZA COMBUSTIONE E SENZA INALAZIONE CONTENENTI NICOTINA", in viola scuro.

ARTICOLO 2

1. Per ottenere i contrassegni di legittimazione i soggetti obbligati di cui all'articolo 62-quater.1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, inoltrano apposita richiesta all'Agenzia.
2. La richiesta dei contrassegni di legittimazione deve essere effettuata nei termini e con le modalità impartite dall'Agenzia.
La richiesta, debitamente firmata e corredata dell'attestazione di versamento, deve essere redatta su carta intestata della società, e fornire almeno le informazioni che seguono:
 - numero di scatole per ciascuna tipologia di contrassegno richiesto;
 - luogo di destinazione dei contrassegni;
 - vettore incaricato del ritiro;
 - modalità di trasporto utilizzata.
3. Il versamento per le somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione può essere effettuato sia tramite il modello "F24 Accise" con l'utilizzo del codice tributo "5481",

IL DIRETTORE GENERALE

istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione del 26 ottobre 2022, n. 63/E, sia, per i soggetti operanti all'estero, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT71I0100003245348005253302 – BIC BITAITRRENT, indicando nella causale “*Fornitura contrassegni di legittimazione per i prodotti senza combustione e senza inalazione contenenti nicotina*”.

4. La richiesta deve essere autorizzata dal competente Ufficio dell'Agenzia; il ritiro dei contrassegni di legittimazione da parte del richiedente deve essere preventivamente concordato con il deposito di Benevento, comunicando gli estremi del conducente e del mezzo di trasporto utilizzato.
5. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di legittimazione, ivi incluse quelle relative a pedane ed imballaggi, nonché ogni responsabilità per l'avaria e perdita degli stessi.
6. I soggetti che hanno acquistato i contrassegni di legittimazione non possono cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri soggetti, i contrassegni in loro possesso.
7. I contrassegni di legittimazione sono soggetti a rigorosa rendicontazione con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento; l'Agenzia potrà effettuare ispezioni e controlli.
8. Con provvedimento dell'Agenzia, può essere disposto l'utilizzo di procedure informatizzate da parte dei soggetti obbligati per le attività di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 3

1. I contrassegni di legittimazione di cui all'articolo 1 sono applicati sui singoli condizionamenti dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato.
2. I contrassegni di legittimazione sono apposti sulla confezione e a chiusura della stessa in modo da renderne impossibile l'apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l'apertura dell'imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.

ARTICOLO 4

1. I contrassegni di legittimazione sono forniti in scatole intere che costituiscono l'unità minima ordinabile.
2. I formati e i prezzi di ciascuna scatola di contrassegni sono così stabiliti:
 - formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
 - formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50;
 - formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
 - formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
 - formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
 - formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.

IL DIRETTORE GENERALE

3. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 2, sono stabilite in relazione all'andamento dei costi di produzione, trasporto e stoccaggio dei contrassegni.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Marcello Minenna